ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/619/CEE CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI ED AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

Art. 3

Obbligazioni assunte in regime di libertà di prestazione di servizi

Sono assunte in regime di liberta' di prestazione di servizi le obbligazioni che un'impresa, avente la propria sede legale all'interno della Comunita' economica europea, assume da uno stabilimento situato in uno Stato membro con un contraente avente il proprio domicilio abituale, ovvero se persona giuridica la propria sede, nel territorio di un altro Stato membro. (Direttiva n. 90/619, art. 10)

Versione in vigore dal 20 maggio 1993, non più in vigore dal 19 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita
Estremi	Decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-515-1992/art-3-obbligazioni-assunte-in-regime-di-liberta-di-prestazione-di-servizi/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it